



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di Teramo)

Prot. n. 10517
Del 7/102013

Oggetto: Avviso di modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'11/08/2009.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'11/08/2009 ad oggetto: "Modifica al vigente Statuto Comunale – Terza votazione prevista dall'art. 6 del D.Lgs n. 267/2000".

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'11/08/2009 sono state approvate modifiche agli articoli: 12, 13, 34, 41.

Nell'all. A al presente avviso vengono riportati integralmente gli articoli così come modificati.

Il Sindaco
Diego Di Bonaventura



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di Teramo)

STATUTO COMUNALE

Art. 12 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio:
 - adotta i provvedimenti necessari per assicurare ai gruppi consiliari e alle commissioni consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni;
 - organizza i mezzi e le strutture e attua ogni iniziativa utile a consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
 - assicura ai consiglieri la collaborazione degli uffici per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, dirimendo eventuali conflitti che potessero sorgere in merito;
 - provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano regolarmente;
 - concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne controlla e proclama il risultato; autorizza la partecipazione a terzi alla discussione, nonché le riproduzioni visive e audio delle sedute.

Art. 13 Sessioni e convocazioni

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di giorni dieci dalla convocazione.
4. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.
6. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
8. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
9. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
10. Il Sindaco, qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine inferiore a venti giorni dalla data di protocollo della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
11. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

12. Al fine della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, *lett. b)* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le altre sono straordinarie.

13. Il Regolamento disciplina le modalità da seguirsi per la convocazione del Consiglio.

Art. 34 Forma di Gestione sei Servizi

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzioni di aziende di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzi.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. I rapporti fra Comune concedente e soggetto erogatore del servizio sono regolati da un contratto di servizio, che deve prevedere i seguenti elementi minimi:
 - a) gli standard quali-quantitativi minimi del servizio.
 - b) le modalità di determinazione del canone di concessione del servizio, nel rispetto della normativa vigente.
 - c) le garanzie che devono essere prestate dal gestore.
 - d) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto, di mancata adozione della Carta del servizio di cui al successivo articolo, e di mancata osservanza della stessa.
7. Ciascun soggetto erogatore è tenuto ad adottare una Carta dei servizi, che deve ricevere l'esplicito assenso dei rappresentanti del Comune in seno allo stesso soggetto erogatore.
8. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, ed assicura la piena informazione degli utenti.

Art. 41 - Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. m, del D.Lgs. n.267/2000.
2. Il Sindaco nomina e revoca gli amministratori di competenza comunale nell'ambito delle società di capitali partecipate dal Comune, sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. m, del D.Lgs. n.267/2000.